



Cagliari, 17 Luglio 2024

Alla Presidente della Regione Sardegna  
[presidenza@pec.regione.sardegna.it](mailto:presidenza@pec.regione.sardegna.it)

All'Assessora Regionale del Personale  
[aagg.assessore@pec.regione.sardegna.it](mailto:aagg.assessore@pec.regione.sardegna.it)

Al Segretario Generale  
[aagg.assessore@pec.regione.sardegna.it](mailto:aagg.assessore@pec.regione.sardegna.it)

Al Comandante del Corpo Forestale e di V.A.  
[cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it](mailto:cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it)

Al Direttore Generale del Personale  
[personale@pec.regione.sardegna.it](mailto:personale@pec.regione.sardegna.it)

A tutti i dipendenti del CFVA Regione Sardegna  
Loro Sedi

**Oggetto: sentenza n. 124 del 08/05/2024 della Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale in ordine agli artt. 80, 86 e 87 della legge regionale n. 9 del 2023. Considerazioni.**

Com'è noto, la Corte costituzionale recentemente si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80, comma 1, lettera b), 86, comma 1, e 87, comma 1, della legge della regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie). I giorni scorsi l'amministrazione ha aggiornato nel sito istituzionale la L.R. 26/1985 con le modifiche introdotte dalla sentenza della Corte Costituzionale.

Una sentenza, senza ombra di dubbio, che pone una pietra miliare, ma allo stesso tempo anche granitica, sulle funzioni svolte dal CFVA.

Da subito queste OO.SS., a differenza di altre sigle che chiedevano all'attuale Giunta Regionale di abrogare gli articoli in questione, essendo venute a conoscenza del ricorso, hanno partecipato attivamente e convintamente all'istruttoria per difendere la legittimità costituzionale degli articoli 86 e 87 della legge in oggetto.

Già dal 7 dicembre 2023, con nota indirizzata al Ministero per gli Affari Regionali e le autonomie, avevamo promosso ed evidenziato, a tutela dei propri iscritti e, più in generale, del personale appartenente al Corpo Forestale Regionale Sardo, le ragioni a sostegno della legittimità costituzionale degli articoli 86 e 87 della legge della Regione autonoma della Sardegna del 23 ottobre 2023, n° 9 (*allegato 1*), al fine di scongiurarne l'impugnazione da parte del Governo.

Pochi giorni dopo, il 22 dicembre 2023, veniva richiesto al Coordinatore dell'Avvocatura regionale, di rinunciare all'impugnativa, fornendo le motivazioni nel merito della legittimità costituzionale degli articoli impugnati (*allegato 2*).

In pari data, visto il tenore della impugnativa pervenuta dal Ministero della Difesa, che avrebbe potuto mettere in discussione le qualifiche di Polizia Giudiziaria e, più in generale, la stessa attività di vigilanza e di prevenzione e repressione dei reati svolta dal personale del Corpo Forestale Regionale Sardo, abbiamo chiesto l'urgente intervento del Comandante del CFVA, allora Gen. B. Fabio Migliorati, presso le opportune sedi istituzionali affinché venisse rettificata l'erronea

interpretazione della norma e ritirata l'impugnativa (*allegato 3*).

Il 27 dicembre 2023, il Coordinatore dell'Avvocatura regionale avv. Mattia Pani, riscontrando la citata nota, ci informava che la notifica del ricorso era ancora atteso, assicurando la tutela, in Corte costituzionale, dell'Amministrazione Regionale, anche con specifico riferimento alla questione da noi indicata e, non ultimo tenendo conto delle nostre utili osservazioni e degli importanti spunti trasmessi (*allegato 4*).

Il 5 gennaio 2024, fornivamo alla Presidenza, al Comandante del CFVA e al Coordinatore dell'Avvocatura regionale, ulteriori specificazioni ad integrazione della richiesta di rinuncia all'impugnativa da parte del Governo, in ordine alla legittimità costituzionale degli articoli 86 e 87 della legge regionale n. 9/2023 (*allegato 5*).

Nell'ottica dello spirito di collaborazione ribadito alla Presidente nella riunione del 11 luglio scorso, vogliamo di seguito fare alcune riflessioni su questa importante sentenza, segnalandone i capisaldi:

punto 5.1, pag. 12: *“Innanzitutto assume rilievo fondamentale la considerazione che nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano i rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali espletano, negli ambiti territoriali di competenza, le funzioni basilari già svolte sul restante territorio nazionale dal Corpo Forestale dello Stato.”;*

punto 5.3 pag. 13: *“Vi è pertanto una sostanziale coincidenza tra le funzioni già svolte a livello nazionale dal CFS e nel territorio sardo dal CFVAR, relative alla vigilanza, alla prevenzione, alla repressione di reati nei settori specifici presidiati da tali Corpi e il personale del predetto Corpo regionale assume la qualifica di agente di pubblica sicurezza secondo l'ordinamento statale.”.*

*“Con specifico riferimento al CFVAR, questa Corte rileva, peraltro, che il giudice di legittimità si è espresso per il riconoscimento al relativo personale della qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, **proprio in considerazione della rilevata omologia tra le attività dei corpi regionali e provinciali delle autonomie speciali e quelle del CFS** (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 21 dicembre 2011- 26 gennaio del 2012, n. 3220 e sezione penale prima, sentenza 19 giugno-7 agosto 2000, n. 4491).”*

*“L'intervenuta soppressione del CFS ad opera del d.lgs. n. 177 del 2016 non modifica la riportata ricostruzione poiché è **rimasta inalterata** la ripartizione delle competenze fra corpi forestali delle autonomie speciali nei rispettivi ambiti territoriali e quelle dell'Arma dei carabinieri, subentrata, al livello nazionale, al soppresso CFS”.*

punto 5.4 pag. 13: *“Questa Corte rileva poi che la disposizione dell'art. 86, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 concernente le specifiche attività svolte dal CFVAR attraverso l'istituzione di nuclei investigativi sul fenomeno degli incendi boschivi, si ricollega per ciò stesso in via sistematica alla generale previsione dettata dal successivo art. 87 relativa ai compiti svolti dal CFVAR.”;*

punto 5.4 pag. 14: *“Per quanto rilevato, deve escludersi che i frammenti delle disposizioni censurate degli artt. 86 e 87 della legge regionale impugnata abbiano il paventato carattere attributivo al personale del CFVAR delle funzione di polizia giudiziaria, in violazione della competenza legislativa statale dedotta dal ricorrente. Piuttosto, esse svolgono una funzione ricognitiva dei compiti esercitabili dal medesimo CFVAR in base all'assetto ordinamentale vigente, compreso quello statale.”.*

*“In tale contesto, le compressive disposizioni dettate dall'art. 86 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 in tema di “Investigazioni sulle cause di incendio nei boschi e nelle campagne”,*

*operano in funzione dichiaratamente organizzativa, al fine di migliorare l'azione del CFVAR di contrasto al grave fenomeno storico degli incendi in Sardegna.*"

punto 5.5 pag. 14: *"Conclusivamente, vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti dell'art. 86, comma 1, e dell'art. 87, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui dispone che "Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale svolge, nell'ambito del territorio regionale, attività di polizia giudiziaria".*

La Corte costituzionale dichiara inequivocabilmente legittime le qualifiche di polizia giudiziaria riconosciute, fin dalla sua istituzione, al personale del Corpo Forestale della Sardegna, e conferma altresì legittimi i nuclei investigativi antincendio boschivo e la centralità del CFVA nel redigere un rapporto consuntivo annuale avanzando proposte al Consiglio e alla Giunta regionale sulle misure ritenute necessarie ai fini del controllo e del superamento delle singole cause di incendio.

Fin qui le luci della sentenza, vediamo ora di analizzare alcune ombre:

da evidenziare, con grande rammarico, il mancato apporto della Regione Sardegna, nella difesa degli artt. 86 e 87 della legge regionale n. 9 del 2023, come segnalato dalla stessa Corte costituzionale:

punto 2 pag. 9: *"La Regione autonoma della Sardegna, costituitasi in giudizio, ha svolto argomentazioni difensive solo in riferimento alle censure formulate nei confronti dell'art. 80, comma 1, lettera b, (in materia di caccia n.d.r.), poiché relativamente alle censure promosse nei confronti degli artt. 86, comma 1, e 87, comma 1, si è limitata nell'atto di costituzione ad eccepirne genericamente l'inammissibilità e non fondatezza, senza poi dar seguito al pur preannunciato sviluppo argomentativo."*;

La Corte costituzionale ha anche segnalato la condotta dell'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Governo, parte ricorrente, giudicandola omissiva e fuorviante, laddove rileva:

punto 5.4, secondo, terzo e quarto periodo, pag. 13: *"In proposito la difesa statale omette di evidenziare che la stessa disposizione impugnata dell'art. 87 prevede che l'attività di polizia giudiziaria si volga "ai sensi della vigente normativa nazionale" e, dunque, nel rispetto delle competenze legislative dello Stato".*

*"Sicchè, già tale considerazione induce ad escludere che le censurate previsioni possano ledere le dedotte competenze legislative statali."*

*"D'altro canto, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, le due previsioni impuginate non utilizzano il termine "attribuire" ma, significativamente quello "svolgere", che ha evidente diversa accezione".*

Altro punto negativo è il riconoscimento dell'esclusività della competenza statale del Servizio CITES in capo ai Carabinieri Forestali incardinati all'interno dell'Arma dei carabinieri, sebbene il CFVA operi da tempo in ambito CITES, mediante il Servizio Certificazione CITES di Cagliari, su delega iniziale del CFS, successivamente e a tutt'oggi, confermata dall'Arma dei carabinieri. Sul punto comunque la Corte stabilisce:

punto 6 pag. 14: *"E' invece fondata nei termini di seguito indicati la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, terzo periodo, della stessa legge regionale, nella parte in*

*cui dispone che il CFVAR "Svolge inoltre, nell'ambito del territorio della Regione le funzioni e i compiti già espletati in campo nazionale dal soppresso Corpo Forestale dello Stato";*

Tirando le somme quindi, non possiamo che essere molto soddisfatti del lavoro svolto dalla Corte Costituzionale che ha portato ad una sentenza chiara, completa, rispettosa del diritto e del ruolo svolto da sempre dal CFVA.


È purtroppo mancata invece l'imparzialità di giudizio e la lealtà da parte dell'Amministrazione statale e, soprattutto, stride il silenzio dell'Amministrazione regionale nella difesa del Corpo Forestale, definita appunto silente e rinunciataria dalla stessa Corte.

Cordiali saluti e buon lavoro a tutti.

### **Le Segreterie Sindacali del CFVA**

**SAFOR**

**Ignazio Masala**



**FESAL-CFVA**

**Gianluca Pinna – Marco Meloni**





Prot. 106

Cagliari, 7 dicembre 2023

Al Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie  
Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie  
Ufficio II - Servizio per le politiche socio-sanitarie e  
culturali

Via della Stamperia, 8

00187 Roma

[affariregionali@pec.governo.it](mailto:affariregionali@pec.governo.it)

**Oggetto: Istruttoria della legge regionale per esame di legittimità degli articoli 86 e 87 della legge Regione Autonoma della Sardegna 23 ottobre 2023, n° 9. Comunicazioni urgenti.**

Queste organizzazioni sindacali, maggioritarie della separata Area di contrattazione del Corpo Forestale e di V.A., intendono promuovere ed evidenziare, a tutela dei propri iscritti e, più in generale, del personale appartenente al Corpo Forestale Regionale Sardo, le ragioni a sostegno della legittimità costituzionale degli articoli 86 e 87 della legge della Regione autonoma della Sardegna del 23 ottobre 2023, n° 9.

Per meglio chiarire le motivazioni poste alla base delle modifiche introdotte dalla sopra citata legge regionale, risulta necessario ripercorrere l'origine del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna che la legge regionale si prefigge di adeguare ed aggiornare.

Il Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna, soggetto specializzato nella difesa del patrimonio forestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi, profondamente radicato sul territorio regionale, esercita da decenni importanti funzioni di polizia forestale ed ambientale, ad elevata competenza tecnica, che lo rendono una componente fondamentale del sistema di tutela ambientale della Sardegna, con un importantissimo ruolo del Corpo nella lotta contro gli incendi e la sua partecipazione al sistema regionale di protezione civile. Il Corpo forestale della Sardegna, analogamente ai Corpi Forestali delle regioni e province autonome, trae le proprie origini dal Corpo Forestale dello Stato (CFS): l'attuale assetto, definito attraverso diversi passaggi normativi, rappresenta lo sviluppo autonomo e originale delle competenze e delle attribuzioni trasferite dallo Stato repubblicano alla Regione, in conseguenza diretta dello Statuto speciale della Sardegna e delle relative norme di attuazione. In particolare, nel percorso autonomistico regionale:

- con l'articolo 6 del DPR n. 327 del 1950 si stabilì che "Le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel territorio della Regione sono esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi e nei limiti dell'articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna", mediante il quale, fra le altre cose, è stato disposto il trasferimento alle dipendenze della Regione di tutti gli uffici e i servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste esistenti in Sardegna, compresi quelli del Corpo forestale dello

Stato;

- con le norme di attuazione dello Statuto (DPR 8 luglio 1972, n. 297 e 22 agosto 1972, n. 669), si attuò, rispettivamente, il riconoscimento delle funzioni di agente di Pubblica sicurezza al personale del Corpo forestale regionale, nonché il trasferimento effettivo di tutti gli uffici del Ministero dell'agricoltura e foreste; la concreta applicazione del DPR n. 327 del 1950 si realizzò con la legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, che determinò l'effettivo trasferimento alle dipendenze della Regione del personale statale dipendente dal Corpo forestale dello Stato in servizio in Sardegna, fino ad allora presente in posizione di comando.
- Con la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, venne istituito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, dove vi confluì il personale dell'ex Corpo forestale dello Stato operante sul territorio sardo.
- Già il Legislatore nazionale, con le disposizioni della legge n. 124 del 2015 e quelle contenute nel D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia, che hanno previsto l'assorbimento del personale e delle funzioni del Corpo forestale dello Stato (CFS) prevalentemente nell'arma dei Carabinieri, ha salvaguardato le attribuzioni proprie del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna e dei corpi forestali delle regioni e province autonome, che sono infatti confermate esplicitamente dall'articolo 8, comma 7, della legge n. 124 del 2015, che ha stabilito espressamente: "***Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia ...***", non escludendo peraltro la possibilità di un ampliamento dei compiti dei Corpi regionali laddove fa "*salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme di attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare.*"
- Lo stesso Legislatore nazionale, con legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante "*Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.*", stabilisce all'art. 4, comma 8, quanto segue: "*Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le sezioni di polizia giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma interessata.*", ribadendo ulteriormente che **al personale appartenente ai Corpi Forestali Regionali e Provinciali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome, sono riconosciute le qualifiche di PG secondo i rispettivi ordinamenti.**
- Infine vale la pena qui ricordare, sebbene antecedente alle due leggi sopra citate, (la L. n. 4/2011 e la L. n. 124/2015), la sentenza della Suprema Corte Sez. III n. 3220 del 21.12.2011 (depositata in cancelleria il 26.01.2012) alla quale si rimanda per i dettagli, limitandosi in questa sede ad evidenziarne brevemente le linee essenziali; con la quale S.C. ripercorrendo le sue precedenti ha, sostanzialmente giudicato che ai sottufficiali del CFVA è riconosciuta la qualifica di UPG, essendo le funzioni loro assegnate del tutto omologhe a quelle del (ormai soppresso) C.F.S., le cui funzioni non sono scomparse ma sono passate all'Arma dei Carabinieri.  
Ci è sembrato doveroso ed utile ripercorrere ciò che ha determinato oggi il riconoscimento delle

qualifiche di PG al personale del Corpo Forestale della Sardegna, perché è anche ciò che ha indotto l'attuale Classe politica, ad accogliere le istanze dei lavoratori del Corpo Forestale, che queste organizzazioni sindacali si onorano di rappresentare, e per quanto possibile di tutelare, e a riconoscere al Corpo Forestale Sardo funzioni e mansioni svolte sul territorio regionale assimilabili a quelle dell'omologo Organismo di tutela ambientale in campo nazionale, ed in ossequio al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, ad operare, mediante la norma oggetto di valutazione.


Per quanto fin qui esposto, si auspica un esito favorevole.

Distinti saluti.

### Le Segreterie Sindacali del CFVA

#### SAFOR

*Ignazio Masala*



#### FESAL-CFVA

*Gianluca Pinna – Marco Meloni*





Area di Coordinamento Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

Cagliari, 22 dicembre 2023

Al Coordinatore dell'Avvocatura regionale  
Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari  
[avvocatura@pec.regione.sardegna.it](mailto:avvocatura@pec.regione.sardegna.it)

**Oggetto: richiesta di rinuncia ad impugnativa in ordine alla legittimità costituzionale degli articoli 86 e 87 della legge regionale della Regione autonoma della Sardegna 23 ottobre 2023, n° 9. Delibera Consiglio dei Ministri del 19.12.2023. Comunicazioni urgenti.**

Queste organizzazioni sindacali, hanno appreso con stupore della impugnativa, fra gli altri, degli artt. 86 e 87 della legge regionale indicata in oggetto che metterebbe in discussione, sostanzialmente, le qualifiche di Polizia Giudiziaria e, più in generale, la stessa attività di vigilanza svolta dal personale del Corpo Forestale Regionale Sardo.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, istituito con la legge regionale n. 26/1985, fin dai primi anni '90, costituiva i primi nuclei investigativi specializzate per il contrasto del fenomeno criminale dell'incendio boschivo, che tanto allarme sociale destava, e ancora purtroppo, desta nell'opinione pubblica.

Tali nuclei di polizia giudiziaria, operano ormai capillarmente da circa 30 anni su tutto il territorio dell'Isola, nella loro instancabile attività di intelligence, di studio, ricerca e catalogazione del fenomeno degli incendi boschivi e rurali, creando, tra le altre cose, un catalogo degli ordigni incendiari che viene costantemente aggiornato.

Fatta questa premessa, appare chiaro il travisamento in ordine alla formulazione di impugnazione avanzata dal Governo in ordine agli articoli 86 e 87 della legge regionale n. 9/2023. L'articolo 86 non istituisce nuclei investigativi, semmai specifica e definisce meglio contorni e funzioni.

L'articolo 87 non ha attribuito qualifiche di Polizia Giudiziaria invadendo la competenza statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera h) Cost., ma ha richiamato quanto attribuito dalla Stato ai Corpi Forestale e Provinciali della Regioni a statuto speciale e province autonome, in ordine al possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria, quanto sancito con legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante "*Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.*", stabilisce all'art. 4, comma 8, quanto segue: "*Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le sezioni di polizia giudiziaria sono composte anche dal personale con*



qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma interessata.", ribadendo ulteriormente che al personale appartenente ai **Corpi Forestali Regionali e Provinciali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome, sono riconosciute le qualifiche di PG secondo i rispettivi ordinamenti, nel combinato disposto dell'articolo 8, comma 7, della legge n. 124 del 2015, che ha stabilito espressamente: "Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia ..."**, non escludendo peraltro la possibilità di un ampliamento dei compiti dei Corpi regionali laddove fa "salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme di attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare."

Appare del tutto evidente il travisamento normativo operato dall'Organo Esecutivo Nazionale e pertanto invitiamo la S.V. a farsi parte diligente presso il Ministero degli Affari Regionali affinché valuti correttamente il contenuto degli articoli 86 ed 87 e rinunci all'impugnativa.

Ciò anche a tutela del decennale lavoro svolto dal personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale che ha avuto origine a partire dal 1950, per previsione Statutaria, attuata in prima applicazione con il D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, e successivamente demandata alla legislazione regionale Sarda con le LL.RR. n. 18/1971, n.36/1973 e n.26/1985.

Merita peraltro altrettanto rispetto la considerazione e la fiducia accordata dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali della Sardegna, nei confronti del personale del Corpo Forestale Sardo che opera nelle Sezione di Polizia Giudiziaria da oltre 30 anni, dimostrata dalla stessa Magistratura anche con sentenza di riconoscimento delle qualifiche di Polizia Giudiziaria al personale del Corpo; valga per tutte la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. III n. 3220 del 21.12.2011 (depositata in cancelleria il 26.01.2012).

Confidando nel Suo autorevole intervento, si porgono distinti saluti.

### **Le Segreterie Sindacali del CFVA**

**SAFOR - CISL**  
Ignazio Masala



**FESAL-CFVA**  
Gianluca Pinna – Marco Meloni





Area di Coordinamento Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

Cagliari, 22 dicembre 2023

Al Comandante del Corpo Forestale e di V.A.  
Gen.B. Fabio Migliorati  
direzione.cfva@pec.regione.sardegna.it

**Oggetto: richiesta di urgente intervento ad impugnativa in ordine alla legittimità costituzionale degli articoli 86 e 87 della legge regionale della Regione autonoma della Sardegna 23 ottobre 2023, n° 9. Delibera Consiglio dei Ministri del 19.12.2023**

Queste organizzazioni sindacali, appreso con stupore della impugnativa, fra gli altri, degli artt. 86 e 87 della legge regionale indicata in oggetto che metterebbe in discussione, sostanzialmente, le qualifiche di Polizia Giudiziaria e, più in generale, la stessa attività di vigilanza e di prevenzione e repressione dei reati svolta dal personale del Corpo Forestale Regionale Sardo.

**Chiedono un suo urgente e autorevole intervento presso le opportune sedi istituzionali affinché sia rettificata l'erronea interpretazione della norma e ritirata l'impugnativa di cui all'oggetto.**

Le scriventi si rendono da subito disponibili per ogni eventuale chiarimento necessario. Certi di un suo immediato e importante intervento, si porgono cordiali saluti.

#### Le Segreterie Sindacali del CFVA

**SAFOR - CISL**  
Ignazio Masala

**FESAL-CFVA**  
Gianluca Pinna – Marco Meloni



**Cagliari, 28 dicembre 2023**

Al Comandante del CFVA – Gen. B. Fabio Migliorati  
e, p.c. al Personale del CFVA

**Oggetto: richiesta di rinuncia ad impugnativa in ordine alla legittimità costituzionale degli articoli 86 e 87 della legge regionale della Regione autonoma della Sardegna 23 ottobre 2023, n° 9. Delibera Consiglio dei Ministri del 19.12.2023. Comunicazioni urgenti.  
Riscontro Coordinatore Avvocatura Regionale.**

In riferimento alla nota di queste OO.SS. del 22 dicembre scorso inerente l'oggetto, è giunto il riscontro dell'Avv. Mattia Pani, coordinatore dell'Avvocatura Regionale presso la Presidenza della Regione, che si allega per conoscenza alla presente.

Sarebbe il caso che chi continua nella deleteria politica della critica ad oltranza, solo ed esclusivamente per interessi di bottega, si decidesse a difendere le prerogative del Corpo Forestale e di V.A. in tutte le sedi.

Si sappia che noi andremo avanti per difendere il CFVA e i lavoratori che rappresentiamo senza tentennamenti, ma soprattutto senza tener conto delle sterili polemiche prive di costrutto, che siano riferite a impugnative delle leggi regionali di interesse del CFVA, ad altri istituti che interessino anche un solo lavoratore o alle progressioni professionali, queste ultime, nonostante tutto, liquidate positivamente la settimana scorsa dal controllo interno di gestione, superando così il primo step. Alla faccia dei pessimisti a prescindere.

Vi terremo aggiornati come sempre.

Cordiali saluti

**Le Segreterie Sindacali del CFVA**

**SAFOR**

Ignazio Masala

**FESAL-CFVA**

Gianluca Pinna – Marco Meloni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Avvocatura Regionale

> Alle Segreterie Sindacali del CFVA  
SAFOR-CISL FESAL-CFVA  
sindacato.safor@legalmail.it

**Oggetto: Richiesta di rinuncia ad impugnativa in ordine alla legittimità costituzionale degli articoli 86 e 87 della legge regionale della Regione autonoma della Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9. Delibera Consiglio dei Ministri del 19.12.2023. Comunicazioni urgenti. Riscontro.**

Con riferimento alla pregiata Vostra del 22 dicembre u.s. si rappresenta che la formale ricezione del ricorso è attesa per la settimana corrente, pertanto, non appena la Giunta procederà a deliberare la resistenza in giudizio, sarà cura della scrivente Avvocatura – presumibilmente nel corso del mese di gennaio - assicurare la tutela in Corte costituzionale dell'Amministrazione anche con specifico riferimento alla questione da Voi indicata non ultimo tenendo conto delle utili osservazioni e degli importanti spunti da Voi trasmessi.

Cordialità

**IL COORDINATORE**

**Avv. Mattia Pani**

Firmato digitalmente da:  
**MATTIA PANI**

Data: 27/12/2023 16:36:59



**Cagliari, 05 gennaio 2024**

Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna  
[presidenza@pec.regione.sardegna.it](mailto:presidenza@pec.regione.sardegna.it)

Al Comandante del Corpo Forestale della Regione Autonoma della Sardegna  
[cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it](mailto:cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it)

Al Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Autonoma della Sardegna  
[avvocatura@pec.regione.sardegna.it](mailto:avvocatura@pec.regione.sardegna.it)

*e, p.c. A tutti i dipendenti del Corpo Forestale della Regione Autonoma della Sardegna*

**Oggetto: Ulteriori specificazioni ad integrazione della richiesta di rinuncia all'impugnativa in ordine alla legittimità costituzionale degli articoli 86 e 87 della Legge della Regione Sardegna n. 9/2023.**

In riferimento all'impugnativa in ordine alla legittimità costituzionale degli articoli 86 e 87 della Legge della Regione Sardegna n. 9/2023, si fa presente che l'attribuzione delle qualifiche di Polizia Giudiziaria ai Corpi Forestali delle Regioni e Province Autonome discende da prerogative statutarie, e che le stesse hanno legittimazione costituzionale, ulteriormente confermate da leggi, leggi regionali, decreti e sentenze.

**Ad ogni buon conto si allegano alla presente i riferimenti normativi, per ciascuna Regione e provincia autonome, di istituzione dei rispettivi Corpi Forestali Regionali e Provinciali.** Questo per precisare, nel caso ci fosse la necessità, che con l'impugnativa del governo degli articoli 86 e 87 della L.R. 9/2023, **non sono messe in discussione le qualifiche di Polizia Giudiziaria del Corpo Forestale Sardo** e in generale dei Corpi Forestali Regionali e provinciali autonomi, che sono ampiamente legittimate dalla norma costituzionale, come già puntualmente dettagliato nelle precedenti note, viene bensì messa in dubbio la potestà della Regione Autonoma della Sardegna di organizzare al meglio i propri uffici e la strutturazione degli stessi, al fine di ottimizzarne il funzionamento e quindi migliorarne l'efficacia operativa, sempre negli ambiti e con le prerogative stabiliti dalle Leggi.

Cordiali saluti.

#### **Le Segreterie Sindacali del CFVA**

**SAFOR - CISL**  
Ignazio Masala

**FESAL-CFVA**  
Gianluca Pinna – Marco Meloni

# **QUALIFICHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA CONFERITE AL PERSONALE DEI CORPI FORESTALI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME**

## **SICILIA**

**L.R. 05/04/1972, n. 24**

Istituzione del Corpo forestale della Regione.  
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 8 aprile 1972, n. 16.

### **Art. 3**

Polizia forestale.

Ai dirigenti del ruolo tecnico delle foreste ed al personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali sono riconosciute, ai sensi del terzo comma [dell'art. 221 del codice di procedura penale](#), funzioni di polizia giudiziaria, con riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per i dirigenti ed i sottufficiali e di agente di polizia giudiziaria per le guardie.

Alle persone di cui al comma precedente potrà essere conferita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza con provvedimento della competente autorità [\(1\\*\)](#).

[\(1\\*\)](#) Si veda in argomento l'art. 7 della [legge regionale 16 agosto 1974, n. 36](#).

**L.R. 06/04/1996, n. 16**

Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 aprile 1996, n. 17.

### TITOLO IV

Disposizioni organizzative

Capo II - Norme riguardanti il Corpo forestale della Regione

### **Art. 65**

Attribuzioni del Corpo forestale della Regione [\(2\\*\)](#).

1. Il Corpo forestale della Regione, in relazione anche alla specifica professionalità ed alla qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, opera nell'ambito del territorio regionale per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni previste da norme comunitarie statali e regionali, al fine di perseguire l'obiettivo primario d'interesse generale della conoscenza, della sorveglianza, del controllo, della difesa e della valorizzazione del territorio forestale e montano, del suolo, dell'ambiente naturale e delle aree protette.

2. Il Corpo forestale provvede altresì agli adempimenti inerenti alle attività di competenza della Direzione regionale delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

3. Il Corpo forestale della Regione svolge, nell'ambito del territorio regionale, le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo forestale dello Stato, e partecipa anche all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di protezione civile.

[\(2\\*\) Vedi anche l'art. 10, comma 9, L.R. 6 febbraio 2006, n. 9.](#)

## **VALLE D'AOSTA**

**L.R. 08/07/2002, n. 12**

Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale.

Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 30 luglio 2002, n. 32.

Capo III - Disciplina generale del personale

### **Art. 6**

Qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

1. Per l'esercizio dei compiti di sorveglianza e di tutela di cui all'articolo 2, il personale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.

2. In particolare, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) il Comandante e il Vicecomandante del Corpo forestale;

b) i funzionari forestali;

c) gli ispettori forestali;

d) i sovrintendenti forestali [\(3\\*\)](#).

3. Sono agenti di polizia giudiziaria gli agenti forestali. Sono altresì agenti di polizia giudiziaria, nei

limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, gli appartenenti all'area tecnico-operativa di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), limitatamente al profilo professionale di armiere (4\*).

4. Per l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, il personale di cui ai commi 2 e 3 riveste altresì la qualifica di agente di pubblica sicurezza, conferita secondo le modalità previste dall'articolo 14 della [legge 16 maggio 1978, n. 196](#) (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta).

5. Nell'ambito degli istituti contrattuali, si tiene conto della qualifica di cui al comma 4, anche ai fini del riconoscimento dei relativi trattamenti economici accessori.

(3\*) Comma così sostituito dall'art. [5, comma 1, L.R. 24 maggio 2007, n. 9](#). Il testo originario era così formulato: «2. In particolare, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- a) i dirigenti di cui all'articolo 4;
- b) i funzionari forestali;
- c) i marescialli forestali;
- d) i brigadieri forestali.»

(4\*) Comma così sostituito dall'art. [5, comma 2, L.R. 24 maggio 2007, n. 9](#). Il testo originario era così formulato: «3. Sono agenti di polizia giudiziaria le guardie forestali.»

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

L.R. 14/05/2021, n. 6

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 19 maggio 2021, n. 20, S.O. n. 15.

### Art. 23

Disciplina delle funzioni del Corpo Forestale Regionale.

1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia pone la tutela delle risorse naturali e dell'ambiente tra le proprie finalità primarie e il Corpo Forestale Regionale (CFR), in virtù dell'[articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1](#) (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è l'organo tecnico che esercita sul territorio regionale le attività finalizzate alla tutela delle risorse naturali e forestali e dell'ambiente, con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione del patrimonio boschivo, alla difesa dei boschi dagli incendi, alle attività di soccorso in caso di calamità naturali, di monitoraggio e prevenzione del dissesto idrogeologico e delle valanghe, di tutela delle aree protette e di interesse naturalistico, di monitoraggio, gestione e salvaguardia della flora e della fauna selvatiche. Il CFR svolge altresì attività di studio, ricerca e divulgazione dei principi attinenti la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali e naturali.

2. In considerazione di quanto disposto dalla [legge 7 agosto 2015, n. 124](#) (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e dal [decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116](#) (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici), fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla legge alle Forze di polizia, all'Autorità di pubblica sicurezza, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché ad altri enti, nell'ambito delle attività di cui al comma 1 e nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e di sicurezza, il CFR opera con compiti di polizia in materia forestale, faunistico-venatoria, ittica, di benessere animale, di protezione della natura e dell'ambiente e svolge funzioni di vigilanza, controllo, prevenzione e accertamento degli illeciti nelle materie attribuite dalla legge (5\*).

3. Con successiva legge regionale sarà disciplinata l'organizzazione e il funzionamento del personale del CFR ai fini dell'esercizio delle specifiche attività tecniche e di vigilanza di cui alla presente legge, nel rispetto delle legislazioni statali e regionali di settore e senza oneri a carico della finanza pubblica.

4. Nelle more dell'emanazione della legge regionale di cui al comma 3, con regolamento transitorio emanato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono adeguate l'articolazione e l'organizzazione del CFR.

(5\*) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 2, L.R. 29 dicembre 2021, n. 23](#), a decorrere dal 31 dicembre 2021 e ha effetto dal 1° gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 12, comma 1](#), della medesima legge).

# TRENTO - PROVINCIA AUTONOMA

L.P. 03/04/1997, n. 7

Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 15 aprile 1997, n. 18, II suppl.

## TITOLO V

Relazioni sindacali e partecipazione

### Art. 54

Contrattazione collettiva provinciale.

1. La contrattazione collettiva provinciale, nel rispetto del principio della omogeneizzazione dei contratti della Provincia, degli enti funzionali da essa dipendenti, della Regione Trentino-Alto Adige e degli enti locali, nel rispetto del [D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 433](#) e dei principi di cui al [D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 35](#) in materia di personale della scuola e in armonia con i principi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, si svolge per comparti comprendenti settori dell'amministrazione omogenei o affini su tutte le materie relative al rapporto di lavoro con esclusione di quelle riservate alla legge provinciale, ad atti normativi e amministrativi secondo quanto disposto dall'articolo 2 della [L. 23 ottobre 1992, n. 421](#). I contratti [e gli enti funzionali] collettivi sono stipulati dall'Agenzia di cui all'articolo 58 per la Provincia e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Provincia e degli enti funzionali.
2. La Giunta con apposito regolamento può individuare comparti di contrattazione nelle materie di competenza provinciale, tenuto conto dei comparti individuati a livello nazionale e sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'articolo 58 e le confederazioni maggiormente rappresentative del personale.
- 2-bis. La contrattazione collettiva provinciale si articola:
  - a) nel contratto collettivo quadro, che regola istituti comuni a tutti i comparti e aree di contrattazione;
  - b) nel contratto collettivo di comparto, che regola le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali del comparto, anche per distinte aree di contrattazione definite dal contratto collettivo quadro;
  - c) nel contratto di settore e nel contratto decentrato, per i quali l'individuazione delle delegazioni trattanti, delle materie di competenza, dei limiti e delle procedure negoziali sono stabiliti dal contratto di comparto .
3. I contratti collettivi prevedono distinte disposizioni per particolari categorie di personale, tra cui vigili del fuoco e per il personale forestale che svolge funzioni di polizia già spettanti al corpo forestale dello Stato, nonché per il personale delle professioni sanitarie e per il personale addetto alle funzioni del catasto e libro fondiario. La Giunta provinciale formula specifiche direttive per armonizzare tali disposizioni con quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale .
4. Per ciascun comparto è istituita un'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale. Con riferimento agli incarichi di preposizione alle agenzie complesse, fermo restando quanto previsto dalle rispettive leggi istitutive, i contratti collettivi definiscono la misura della retribuzione di posizione del loro direttore in correlazione a quella prevista per gli incarichi dei dirigenti con posizione funzionale di dirigente generale. I contratti sono stipulati dall'Agenzia di cui all'articolo 58 per la Provincia e per gli enti funzionali e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza provinciale e degli enti funzionali.
5. La contrattazione del personale con qualifica di direttore si svolge in collegamento a quella del personale con qualifica dirigenziale e ne definisce anche le forme di progressione economica.
6. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria è definito in una apposita area di contrattazione alle cui trattative partecipano l'Agenzia di cui all'articolo 58 per la Provincia e gli enti funzionali e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale medico e veterinario della Provincia e degli enti funzionali.
7. [Ai contratti collettivi è demandata l'eventuale definizione di ambiti decentrati di contrattazione] .
8. Fatto salvo quanto disposto dai contratti collettivi, i medesimi hanno durata triennale per la parte normativa e per la parte economica salva la diversa durata dagli stessi indicata. La normativa derivante dal contratto conserva provvisoriamente efficacia dopo la scadenza, fino a che intervenga un nuovo contratto.
9. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi oltre il periodo di validità dei contratti, in particolare per effetto della decorrenza degli effetti a regime.



# **BOLZANO - PROVINCIA AUTONOMA**

**L.P. 21/10/1996, n. 21**

Ordinamento forestale.

Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 5 novembre 1996, n. 50, III Suppl.

## **Art. 57**

Attribuzioni.

1. Al personale provinciale in servizio presso la Ripartizione provinciale Foreste, il cui profilo professionale corrisponde alle funzioni del personale del Corpo forestale dello Stato, sono attribuite le relative qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale od agente di polizia giudiziaria secondo la disciplina vigente in materia.
2. Il personale di cui al comma 1, al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, è autorizzato a portare l'arma in dotazione.

## **D.P.P. 30/01/2023, n. 5**

Regolamento di esecuzione relativo alla struttura amministrativa dell'Amministrazione provinciale.

Publicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 2 febbraio 2023, n. 5, Supplemento n. 2.

## **Articolo 58**

Ripartizione Servizio forestale.

1. La Ripartizione Servizio forestale ha le seguenti competenze:
  - a) pareri e autorizzazioni nonché sorveglianza e controllo su interventi nel paesaggio;
  - b) gestione degli habitat, in particolare di boschi, malghe e acque;
  - c) aiuti nelle zone rurali;
  - d) formazione e dotazione del Corpo forestale provinciale;
  - e) compiti di protezione civile.
2. La Ripartizione Servizio forestale è articolata nelle seguenti strutture organizzative:
  - a) Ufficio Amministrazione forestale, che ha le seguenti competenze:
    - 1) gestione delle informazioni del servizio forestale provinciale;
    - 2) gestione degli appartenenti al Corpo forestale provinciale;
    - 3) rilascio di pareri e coordinamento delle autorizzazioni di competenza del servizio forestale provinciale;
    - 4) svolgimento del procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative di competenza;
    - 5) coordinamento delle attività di polizia amministrativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza del Corpo forestale provinciale;
    - 6) vivai forestali e raccolta semi;
    - 7) coordinamento della gestione delle specie alloctone invasive;
    - 8) contabilità paghe delle operaie e degli operai forestali nel servizio forestale provinciale;
    - 9) assistenza alla rete radio forestale;
  - b) Ufficio Economia montana, che ha le seguenti competenze:
    - 1) segreteria della commissione tecnica con gestione dei progetti in amministrazione diretta;
    - 2) coordinamento degli interventi UE nel settore forestale;
    - 3) coordinamento dei controlli da parte del Corpo forestale provinciale in merito alle misure della UE nel settore agricolo;
    - 4) gestione degli aiuti per il ripristino dei danni causati da avversità atmosferiche a infrastrutture nelle zone rurali;
    - 5) gestione degli aiuti per la rete viaria rurale;
    - 6) gestione degli aiuti nel settore forestale;
    - 7) gestione degli aiuti e consulenza nel settore apicoltura;
    - 8) consulenza nel settore della protezione di mandrie e greggi;
  - c) Ufficio Pianificazione forestale, che ha le seguenti competenze:
    - 1) ricerca e studi nel settore forestale;
    - 2) sistema informativo forestale: SIAF bosco, ostacoli al volo, gestione digitale della rete sentieristica e viaria nelle zone rurali, danni al bosco, Carta interventi incendi boschivi;
    - 3) pianificazione aziendale dei beni silvopastorali: schede boschive e piani di gestione boschivi;
    - 4) inventari forestali e cartografia forestale;
    - 5) rilievi topografici forestali;
    - 6) tutela boschiva;
    - 7) specie alloctone invasive negli ecosistemi forestali;
    - 8) direttive selvicolturali;
    - 9) gestione degli aiuti per la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici;
    - 10) gestione degli aiuti per la predisposizione di piani di gestione dei beni silvo-pastorali;
    - 11) coordinamento della lotta antincendio boschivo;

- d) Ufficio Gestione fauna selvatica, che ha le seguenti competenze:
- 1) coordinamento dei posti di custodia della fauna selvatica;
  - 2) rilascio di certificazioni nei settori della caccia e della pesca;
  - 3) esami per cacciatori, agenti venatori e pescatori;
  - 4) concessioni per le riserve di diritto privato; autorizzazioni e sorveglianza di centri di allevamento della fauna selvatica, giardini zoologici, centri di recupero per uccelli e mammiferi autoctoni protetti, dell'attività di imbalsamazione di animali;
  - 5) compiti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e amministrativa nel settore di competenza;
  - 6) irrogazione di sanzioni amministrative di competenza;
  - 7) nomina di agenti giurati nei settori della caccia e della pesca;
  - 8) gestione del catasto delle acque da pesca e dei diritti di pesca nonché piani di coltivazione delle acque da pesca;
  - 9) controllo della detenzione di specie animali e vegetali minacciate (CITES) e di mammiferi e rettili pericolosi;
  - 10) coordinamento dell'osservatorio faunistico provinciale;
  - 11) interventi a tutela del patrimonio faunistico e ittico;
  - 12) monitoraggio delle specie di fauna selvatica e ittica;
  - 13) gestione degli aiuti nei settori della gestione della fauna selvatica, della caccia e della pesca;
- e) Ispettorato forestale Bolzano 1, che ha le seguenti competenze nei comuni di Aldino, Anterivo, Ora, Bronzolo, Bolzano, Nova Ponente, Appiano sulla strada del vino, Caldaro sulla strada del vino, Cortaccia sulla strada del vino, Cortina sulla strada del vino, Laives, Magrè sulla strada del vino, Montagna sulla strada del vino, Egna, Vadena, Salorno sulla strada del vino, Terlano, Termeno sulla strada del vino, Trodena nel parco naturale:
- 1) coordinamento delle stazioni forestali;
  - 2) pareri e autorizzazioni per interventi nel paesaggio;
  - 3) compiti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa nel settore di competenza del Corpo forestale provinciale;
  - 4) tutela boschiva: monitoraggio dello stato di salute del bosco e lotta antincendio boschivo;
  - 5) gestione degli habitat, in particolare di boschi, malghe e acque;
  - 6) attuazione delle direttive emanate dagli uffici centrali forestali, quali censimenti di fauna selvatica, gestione dei grandi carnivori, aiuti forestali ed espletamento di incarichi per il servizio forestale provinciale, quali schede SIAF per aziende foraggiere, controlli UE;
  - 7) progettazione, direzione dei lavori, sicurezza sul lavoro, esecuzione e collaudo dei lavori in amministrazione diretta;
  - 8) consulenza nel settore della selvicoltura;
  - 9) misure di pedagogia forestale;
  - 10) coordinamento dei corsi di tecnica forestale;
  - 11) compiti di protezione civile;
- f) Ispettorato forestale Bolzano 2, che ha le competenze elencate alla lettera e) nei comuni di San Genesio Atesino, Cornedo all'Isarco, Meltina, Renon, Sarentino, Tires e Nova Levante;
- g) Ispettorato forestale Bressanone, che ha le competenze elencate alla lettera e) nei comuni di Barbiano, Bressanone, Velturmo, Castelrotto, Chiusa, Laion, Luson, Rio di Pusteria, Naz-Sciaves, Rodengo, Santa Cristina di Val Gardena, Ortisei, Varna, Villandro, Funes, Vandoies, Fiè allo Sciliar, Ponte Gardena e Selva di Val Gardena;
- h) Ispettorato forestale Brunico, che ha le competenze elencate alla lettera e) nei comuni di Badia, Valle Aurina, Brunico, Marebbe, Gais, Chienes, Corvara in Badia, Selva dei Molini, Perca, Falzes, Predoi, Campo Tures, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, Terento e La Valle;
- i) Ispettorato forestale Merano, che ha le competenze elencate alla lettera e) nei comuni di Lagundo, Avelengo, Caines, Merano, Moso in Passiria, Naturno, Parcines, Plaus, Rifiano, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, Scena, Senales, Tirolo, Andriano, Postal, Gargazzone, Lana, Lauregno, Marlungo, Nalles, Proves, San Pancrazio, Tesimo, Cermes, Senale-San Felice, Ultimo e Verano;
- j) Ispettorato forestale Silandro, che ha le competenze elencate alla lettera e) nei comuni di Glorenza, Curon Venosta, Lasa, Laces, Malles Venosta, Martello, Prato allo Stelvio, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tubre e Castelbello-Ciardes;
- k) Ispettorato forestale Vipiteno, che ha le competenze elencate alla lettera e) nei comuni di Brennero, Fortezza, Campo di Trens, Val di Vizze, Racines e Vipiteno;
- l) Ispettorato forestale Monguelfo, che ha le competenze elencate alla lettera e) nei comuni di San Candido, Villabassa, Valdaora, Braies, Rasun-Anterselva, Sesto, Dobbiaco, Monguelfo-Tesido e Valle di Casies.

# SARDEGNA

L.R. 05/11/1985, n. 26

Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda.

Pubblicata nel B.U. Sardegna 8 novembre 1985, n. 45.

## Art. 1

È istituito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda. La Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), è incardinata presso la Presidenza della Regione. Il Presidente della Regione può svolgere le proprie funzioni relative alla Direzione Generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale anche mediante delega all'Assessore della difesa dell'ambiente (6\*).

Nel quadro della programmazione regionale il Corpo provvede, in base alle leggi vigenti, alle seguenti funzioni:

- tutela tecnica ed economica dei boschi;
- tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali del comune e degli Enti pubblici;
- tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;
- tutela della flora e della vegetazione;
- tutela dei pascoli montani;
- propaganda forestale e ambientale;
- difesa del suolo dall'erosione;
- controllo dei semi e delle piantine forestali;
- quant'altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle foreste;
- ogni altra funzione attribuita con legge o regolamento.

Al Corpo sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione secondo le leggi vigenti nelle materie indicate al precedente comma e in particolare nelle seguenti materie:

- caccia;
- pesca nelle acque interne e marittime;
- incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane;
- polizia forestale;
- polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche;
- beni culturali.

Il Corpo provvede inoltre alla statistica e all'inventario forestale e può predisporre studi sui problemi di interesse forestale e montano ai fini della difesa del suolo e avanzare proposte di soluzione agli organi competenti. Il Corpo esercita i compiti di cui al presente articolo anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo-pastorale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, in accordo con gli uffici dell'Azienda competenti per territorio.

Sono affidati altresì al Corpo compiti di collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile.

(6\*) Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera a), L.R. 21 giugno 2021, n. 10, a decorrere dal 23 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge)

## Art. 7

Il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'art. 1 e gli altri compiti stabiliti con legge o regolamento, nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita a termini del [D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297](#).

Ai sensi dell'art. 4, lett. n), della [L.R. 7 gennaio 1977, n. 1](#), si provvederà, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare il regolamento di attuazione del presente articolo per la disciplina delle attribuzioni delle specifiche funzioni alle varie categorie del personale del Corpo secondo le qualifiche e le relative mansioni assegnate in base all'organizzazione ed ai compiti del Corpo stesso.